



COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA
PROVINCIA DI CHIETI
ORIGINALE Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del

28.12.2020

22

OGGETTO: art. 20 TU n. 175/2016 – verifica partecipazioni -

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1 Carpineta Ciro
- 2 Del Peschio Danielle Rose
- 3 Abbaterusso Franco
- 4 Calienno Walter
- 5 Carpineta Angelo Antonio
- 6 Carpineta Isabella
- 7 Del Peschio Antonio
- 8 Sora Bianca
- 9 Scopino Raffaello
- 10 De Laurentiis Diego
- 11 Rucci Stefano

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nicola Di Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carpineta Ciro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto Testo Unico le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del DLGS n. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del DLGS n. 175/2016, con deliberazione n. 24 del 29.09.2017 il Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del Testo Unico – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del Testo Unico, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del Testo Unico;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, del Testo Unico:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'articolo 4;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del Testo Unico;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata con l'atto consiliare n. 24 del 13.12.2019 relativamente alle partecipazioni possedute al 31.12.2018;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute da questo ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;


ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

IL PRESIDENTE

Ciro Carpineta





SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Di Francesco Nicola


Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Di Francesco Nicola


Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Di Francesco Nicola



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 TU n. 267/2000)

N. 7 Registro delle Pubblicazioni .

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Pietraferrazzana, li 29 GEN 2021



IL MESSO COMUNALE

Di Francesco Nicola


CERTIFICATO ESECUTIVITA'

(Art. 134 TU n. 267/2000)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pietraferrazzana, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

DI FRANCESCO NICOLA




COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

Via S. Sebastiano, 7
Provincia di Chieti

C.A.P. 66040 Telefax 0872944470

P.I. 01256850692

C.F.81001680693

www.comune.pietraferrazzana.ch.it - info@comune.pietraferrazzana.ch.it - comune.pietraferrazzana@pec.it

ALL. A

Gli organismi partecipati dal Comune alla data del 31.12.2019, sono i seguenti:

1) - ECO.LAN. S.p.A- quota 0,15798 % - Diretta -

La Società ECO.LAN S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle attività predette. Si ritiene opportuno conservare la partecipazione in detta Società, confermando la volontà già espressa con deliberazione consiliare n. 36/2017, sopra richiamata, in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, almeno fino alla piena operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.) istituita dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 36 del 21.10.2013, ente rappresentativo di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Detta partecipazione non ha comportato alcun impegno di spesa a carico del Comune né a titolo di quota di compartecipazione e né per ripiano di disavanzi di gestione.

3) – Società Consortile Sangro Aventino srl – quota 0,941- Indiretta –

La Società è stata costituita nell'anno 1998 dall'Associazione fra Enti Locali per l'attuazione del Patto Territoriale Sangro – Aventino con sede a Santa Maria Imbaro, di cui è capofila il Comune di Atesa. Il Comune fa parte di detta Associazione. La partecipazione del Patto è pari al 61,56%. La Società ha per oggetto lo sviluppo del settore turistico sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 15/2015. Detta partecipazione non ha comportato alcun impegno di spesa a carico del Comune né a titolo di quota di compartecipazione e né per ripiano di disavanzi di gestione. Detta Società non è stata inserita nel piano di razionalizzazione approvato con l'atto consiliare n. 14/2015 nella presunzione, errata, che non fosse necessario. La volontà del Comune è di conservare detta partecipazione, in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.